



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE CIVICA BRESCIANA"

### **Art. 1 – Denominazione**

È costituita l'Associazione *Rete civica bresciana*.

### **Art. 2 – Principi ispiratori e finalità**

L'Associazione ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, allo scopo di promuovere il bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di collegialità delle decisioni, di efficiente gestione delle risorse collettive, di attiva tutela dell'ambiente, di fattiva solidarietà sociale e di promozione dei valori culturali.

L'Associazione in particolare si propone:

- di promuovere una politica del territorio e dell'ambiente rispettosa delle esigenze della persona e capace di sviluppare la vita sociale ed economica;
- di favorire lo scambio di "buone pratiche" amministrative ed esperienze di cittadinanza attiva;
- di sottoporre alle istituzioni o agli enti pubblici o privati iniziative o progetti per migliorare il nostro territorio;
- di favorire la conoscenza delle opportunità di finanziamento regionale, nazionale o comunitario per iniziative di sviluppo locale;
- di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ed amministrativa anche al di fuori delle formazioni partitiche.

Per il perseguimento delle descritte finalità l'associazione intende promuovere studi e ricerche, organizzare corsi di formazione, seminari e convegni, nonché svolgere qualsiasi altra attività utile allo scopo.

L'Associazione non ha fini di lucro.

### **Art. 3 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 4 – Sede**

L'Associazione ha sede in Brescia, via Tosio n. 1. L'eventuale trasferimento di sede non richiede modifica del presente statuto.

#### **Art. 5 - Soci**

L'Associazione è composta da:

- soci fondatori
- soci ordinari

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono quelli ammessi secondo le modalità di seguito descritte.

Chi intenda essere ammesso in qualità di socio deve farne domanda, dichiarando di condividere i principi ispiratori dell'atto costitutivo e del presente statuto e di accettare le regole organizzative dell'Associazione.

La domanda è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera in ordine al suo accoglimento, previa considerazione di ogni elemento utile a comprovare l'effettiva adesione del richiedente ai principi ed alle finalità dell'associazione.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

I diritti consistono nella partecipazione alle attività associative e nel riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo per le cariche associative, nonché in quelli che saranno di volta in volta determinati dalle deliberazioni degli organi associativi.

I doveri consistono nella fedeltà ai principi ed agli scopi associativi, nella partecipazione alle iniziative associative e nel versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per rinuncia, decadenza o esclusione.

La rinuncia dev'essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

Incorre nella decadenza il socio che risulti moroso nel pagamento della quota annuale o che dimostri prolungato disinteresse per l'attività dell'associazione.

Se ravvisa i presupposti per la dichiarazione di decadenza, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione motivata all'interessato e gli assegna termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue eventuali osservazioni al riguardo o per saldare le quote dovute. Decorso il termine il Consiglio delibera sulla decadenza del socio.

È escluso il socio che commette atti contrari ai principi ispiratori dell'atto costitutivo e dello statuto o che viene gravemente meno ai doveri di correttezza nei confronti degli organi associativi o di altri soci. Se ravvisa i presupposti per l'esclusione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione motivata all'interessato e gli assegna termine non inferiore a quindici giorni per presentare le sue eventuali osservazioni. Decorso il termine, se non ritiene superata la contestazione, il Consiglio Direttivo propone l'esclusione del socio e rimette la decisione al Comitato dei garanti che decide entro quindici giorni, sentito l'interessato.

## **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Comitato dei garanti.

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

## **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci, che possono partecipare personalmente o conferendo delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Presidente e del rendiconto, nonché per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Comitato dei garanti allorché sia necessario per scadenza del mandato degli organi uscenti.

Si può riunire anche in via straordinaria:

- a. per rinnovare in tutto o in parte gli organi associativi in seguito a dimissioni o al venir meno della qualità di socio in alcuno dei loro membri,
- b. per deliberare su proposte di modificazione dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione,
- c. quando ne facciano motivata richiesta al Presidente un terzo dei soci che la compongono oppure due componenti del Consiglio Direttivo o il Comitato dei garanti.

Sono salve le ulteriori competenze attribuite all'Assemblea da altre disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di quindici giorni e con indicazione dell'ordine del giorno.

Salvo quanto previsto per l'elezione degli organi associativi, l'Assemblea delibera a maggioranza dei soci votanti. Per le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto ed allo scioglimento dell'Associazione è prescritta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

## **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro componenti, eletti dall'Assemblea, e dura in carica tre anni.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto; è eletto il candidato che al primo scrutinio riporta almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto. Qualora nessuno raggiunga al primo scrutinio la maggioranza prescritta, si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati ed eletto quello che riporta la maggioranza dei voti espressi.

L'elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo avviene con le medesime modalità di quella del Presidente; vengono eletti coloro che al primo scrutinio riportano almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

Qualora sia necessario completare la composizione del Consiglio Direttivo, si procede con un secondo scrutinio tra coloro che hanno ricevuto voti al primo scrutinio e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Ciascuno degli aventi diritto può esprimere in ogni scrutinio un numero di preferenze pari alla metà dei componenti da eleggere, arrotondato per eccesso.

Il Consiglio elegge al suo interno il Vicepresidente e il Segretario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento. Il Segretario assiste il Presidente nelle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sotto la sua direzione ne redige i verbali e unitamente a lui li sottoscrive, svolge su sua indicazione le attività necessarie all'attuazione delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti in ordine a tutte le materie inerenti l'attività associativa, escluse quelle che lo statuto riserva ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può redigere specifici regolamenti per il buon funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si attiene ai regolamenti per quanto concerne le attività ivi disciplinate.

Il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve essere immediatamente convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo quando vengano meno per dimissioni o altra ragione la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o di sua perdita della qualità di socio, l'Assemblea provvede ad eleggere il suo sostituto.

## **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ed esercita le altre competenze che lo statuto gli attribuisce. Presenta ogni anno una relazione all'Assemblea circa le attività svolte e gli obiettivi conseguiti.

Il suo mandato dura tre anni ed egli è rieleggibile per non più di un mandato.

In caso di dimissioni del Presidente o di sua perdita della qualità di socio, il Consiglio Direttivo decade ed il Vicepresidente convoca immediatamente l'Assemblea per il suo rinnovo.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo decade anche il Presidente.

#### **Art. 12 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Egli attua le indicazioni del Consiglio Direttivo quanto agli aspetti patrimoniali e finanziari e redige il rendiconto annuale, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Su invito del Presidente, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio stesso.

Il suo mandato dura tre anni ed egli è rieleggibile per non più di un mandato.

#### **Art. 13 – Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti è composto da tre soci ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti del Comitato si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 10, quanto a elezioni, dimissioni e cause di decadenza.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Non possono far parte del Comitato dei Garanti il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento dell'elezione.

Il Comitato individua al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o incompatibilità; il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato, che sottoscrive unitamente al Presidente, e ne comunica le deliberazioni agli altri organi per l'esecuzione.

Il Comitato, organo di garanzia interno, oltre a quanto previsto dall'art. 7, ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

Il Comitato dei Garanti giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna, salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Delle riunioni e delle decisioni del Comitato dei Garanti devono essere redatti i verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Comitato stesso.

#### **Art. 14 – Risorse finanziarie e patrimonio associativo**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dai proventi delle quote associative, da donazioni e liberalità provenienti da soci o simpatizzanti, dai proventi occasionalmente derivanti da attività associative, dai contributi elargiti da soggetti pubblici o privati, dai proventi della gestione di beni di proprietà dell'Associazione e da ogni altra entrata non contraria ai principi dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le risorse finanziarie sono utilizzate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle attività associative.

L'Associazione può avere un patrimonio, costituito dai beni acquistati con le risorse finanziarie associative e da quelli pervenuti da donazioni di soci e simpatizzanti. Il patrimonio ed i suoi proventi sono utilizzati nei modi e per le finalità di cui al comma precedente.

#### **Art. 15 – Scioglimento**

Con la deliberazione con cui decide lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea decide anche in ordine alla destinazione dei beni ad essa appartenenti, nonché all'eventuale inibizione, ai soci e a terzi, ad utilizzarne per qualsiasi motivo e finalità la denominazione ed i segni distintivi.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali**

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci all'uopo convocata.

La stessa Assemblea provvede anche ad eleggere i primi organi associativi, a stabilirne la durata anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 ove ritenuto opportuno per armonizzare la relativa scadenza con il termine dell'anno associativo, nonché a deliberare la quota associativa.

In sede di prima elezione degli Organi dell'Associazione, l'Assemblea, a maggioranza assoluta, può deliberare forme diverse di elezione.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi in materia.